



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28/07/2016

Del. Nr. 12

Oggetto: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOC.SO.LO.RI SPA.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 18:00 nella Sede Municipale, premesse le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1 convocazione. All'appello risultano:

GASTALDELLO	ATTILIO	Presente
FILIPPI	STEFANO	Presente
GROSSULE	MICHELE	Presente
STOPPATO	MATTIA	Presente
RIGO	GIANCARLO	Presente
PERBELLINI	ANNALISA	Presente
MASOTTO	GIADA	Presente
FIOCCO	GINO	Presente
BRINA	DAVIDE	Presente
PICCOLI	GIANLUIGI	Presente
BIMBATO	DAVIDE	Presente
TAIOLI	REMO	Presente
REBONATO	UMBERTO	Presente
VANTINI	FEDERICO	Presente
CHIEPPE	ANDREA	Presente
PERBELLINI	ALESSANDRO	Presente
TURELLA	DANIELE	Presente

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Presiede il **Vice Sindaco** Signor **FILIPPI STEFANO**

Partecipa alla seduta Segretario Generale PRA' GIUSEPPE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

Proposta n.

Oggetto: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOC.SO.LO.RI SPA.

Proposta n.20176

OGGETTO: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOC.SO.LO.RI SPA

RICHIAMATA la seguente normativa che disciplina la materia della riscossione dei tributi e delle entrate comunali:

- il D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito nella Legge n. 248 del 02.12.2005, ed il D.Lgs 13/04/1999, n. 112, i quali prevedono che la riscossione volontaria e coattiva mediante ruolo venga svolta dagli agenti della riscossione individuati nella medesima norma, attualmente costituiti dalle società Equitalia spa (dal 01/06/2016 Equitalia Servizi di Riscossione Spa) e Sicilia Riscossioni spa;

- il D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/2011, con cui è stato modificato il sistema della riscossione ordinaria e coattiva dei Comuni, prevedendo, a partire dal 01/01/2012, la possibilità per gli stessi di effettuare quella coattiva tramite lo strumento dell'ingiunzione fiscale, a prescindere dalla scelta delle modalità (gestione diretta, affidamento esterno o in house), mentre l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter, del medesimo decreto ha previsto che Equitalia spa, con riferimento agli enti locali e rispettive partecipate, cessi le attività di cui trattasi;

- la Legge n. 23/2014, art. 10, co. 1, lett. c), la quale ha previsto un riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, rinviando il tutto all'adozione di un testo unico di riferimento che disciplini e modifichi in modo organico la materia; in particolare, il medesimo testo avrebbe dovuto revisionare l'ingiunzione di pagamento e prevedere l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara (nel rispetto della normativa europea) e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, e l'allineamento degli oneri e dei costi della riscossione ad una misura massima;

CONSIDERATO che:

- ad oggi tale testo unico non è stato ancora emanato, ed inoltre per ben 8 volte (l'ultima con il D.L. "enti locali" n. 113 del 24/06/2016) è stata disposta la proroga dell'uscita di Equitalia dal mondo dei comuni (attualmente rinviata al 31/12/2016);



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

- il servizio di riscossione coattiva costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica, e rappresenta un fondamentale strumento nel contrasto dell'evasione ed elusione dei tributi, dovendo pertanto essere svolto secondo modalità e criteri tali da assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

- la nuova "contabilità armonizzata" conferisce notevole rilevanza alla fase di riscossione delle entrate ai fini della relativa contabilizzazione, tenuto conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (nel quale devono essere accantonate le somme di incerta riscuotibilità) è voce di costo che influisce negativamente sugli equilibri di bilancio, che deve essere finanziata con mezzi propri, e che va pertanto costantemente monitorata;

- le risorse interne non sono sufficienti per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, non disponendo oltretutto il Comune della necessaria professionalità (qualifica di ufficiali giudiziari dotati di apposita abilitazione);

- l'Ente non ritiene altresì di costituire allo scopo una propria società, atteso che i relativi volumi non giustificerebbero l'economicità dell'operazione;

RITENUTO quindi opportuno, sotto il profilo sia economico che organizzativo, procedere alla riscossione coattiva delle entrate comunali avvalendosi di soggetti esterni di riconosciute capacità professionali, affidabilità ed esperienza, iscritti all'apposito Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, in grado di fornire garanzia di un corretto svolgimento delle funzioni assegnate;

PRESO ATTO che:

ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, nonché a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, i servizi pubblici locali a rilevanza economica sono regolati, oltreché dalle disposizioni di settore, dalla normativa e dai principi generali dell'ordinamento europeo (e della Corte di Giustizia);

il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del medesimo), che la gestisce direttamente oppure indirettamente tramite soggetto privato, con il fine di garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile;

l'affidamento diretto "in house" è uno strumento che consente di derogare alle regole europee di evidenza pubblica in presenza di importanti strumenti di controllo da parte dell'Ente affidante sulla società di capitali a totale



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

partecipazione pubblica, che rendono la stessa, anche se giuridicamente distinta dall'Ente, una "longa manus" del soggetto affidante; in altri termini, il modello dell' "in house providing" richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell'ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio (Corte dei Conti - Sezione di controllo per il Lazio - Adunanza del 19/12/2014);

CONSIDERATO che:

- l'affidamento diretto di servizi pubblici a società in house è consentito dai principi dell'ordinamento europeo e dalla giurisprudenza in presenza delle seguenti condizioni:

- a) la partecipazione pubblica totalitaria, con esclusione della partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata al capitale di una società in house;
- b) l'ente pubblico controllante deve esercitare una funzione di controllo pari a quella esercitata sui propri uffici ("controllo analogo");
- c) la previsione statutaria ad operare in via esclusiva o prevalente in favore dell'amministrazione pubblica partecipante;

- relativamente alla lettera c) del precedente punto, l'articolo 13 del D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006 stabilisce al comma 1: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti";

- quanto al "controllo analogo" (lettera b sopra indicata), la giurisprudenza ha chiarito che è configurabile anche ove la società in house sia posseduta da diverse amministrazioni. In tal caso il controllo analogo deve intendersi assicurato anche se esercitato dall'ente affidatario non individualmente, ma congiuntamente dagli enti associati (controllo plurimo) (in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. C183/11 del 29/11/2012 ed il Consiglio di Stato con sentenza n. 2660/2015 Reg.Prov.Coll. n. 09943/2014 Reg.Ric.); ciò presuppone che il Comune controlli l'organismo partecipato in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali (a cui deve tendere la partecipata), di organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle partecipate, ai contratti di servizio, alla qualità delle prestazioni erogate ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. E', pertanto, necessario che si realizzi quello che è



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

definito un "controllo strutturale", sotto il profilo sostanziale, di direzione strategica e gestionale;

RITENUTO quindi di aderire ad una società a totale partecipazione pubblica che soddisfi le vigenti normative di settore, onde pervenire alla gestione della riscossione coattiva di tutti i tributi e delle entrate comunali;

CONSIDERATO che il Comune di Verona ha costituito la società So.Lo.Ri. spa (società a totale partecipazione pubblica che corrisponde alle condizioni di cui all'art. 3, comma 27, L. n. 244/2007) per la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle prestazioni connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché per la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate;

VISTO l'art. 8 "Controllo analogo" dello Statuto della stessa società, il quale stabilisce: "Le Amministrazioni socie hanno il potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività della Società spa ed esercitano sulla medesima un controllo analogo a quello che le Amministrazioni controllanti svolgono sui propri uffici e/o servizi interni (omissis). Il controllo analogo da parte dei soci diversi dal Comune di Verona è esercitato attraverso un organo di controllo disciplinato da apposito regolamento e a detto organo potrà far parte un rappresentante per ciascun socio (omissis)";

ATTESO, quanto al citato art. 13 del D.L. n. 223/2006, che la soc. So.Lo.Ri. Spa può dirsi rispettosa del dettato normativo, tenuto conto che la stessa risulta operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

DATO ATTO che la fattispecie in trattazione non risulta rientrare nell'ambito di applicazione del nuovo codice degli appalti, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo ("controllo analogo", effettuazione di oltre l'80 per cento delle attività a favore delle persone giuridiche controllanti, assenza di partecipazione di capitale privato);

RITENUTO di dover procedere quindi all'approvazione dello Statuto della società So.Lo.Ri. Spa, così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Verona n. 54 del 18/09/2013 (allegato "A"), nonché all'acquisto di n. 2 (due) azioni del capitale sociale della medesima compagine, per un valore nominale pari indicativamente a euro 1100,00;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verb. n. 8/2016 del 22/07/2016, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del TUEL n. 267/2000;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), dello stesso TUEL;



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

SI PROPONE

1. di acquisire, per tutto quanto sopra esposto che si dà qui per riportato, una partecipazione minoritaria nella società a totale proprietà pubblica So.Lo.Ri. Spa, al fine di procedere tramite la stessa alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali;
2. di approvare allo scopo il relativo Statuto, nel testo unito alla presente (allegato "A");
3. di dare atto che con successivi provvedimenti dei competenti organi saranno acquistate n. 2 (due) azioni della società, per un valore nominale indicativo di Euro 1.100,00, oltrechè assunte le necessarie determinazioni per lo svolgimento del servizio;
4. di precisare, anche con riferimento al disposto di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che in sede di successivo affidamento del servizio dovrà essere preventivamente valutata la congruità economica dell'offerta, con indicazione delle idonee motivazioni circa le ragioni del mancato ricorso al mercato;
5. di precisare che l'Ente si riserva comunque la possibilità di poter continuare a ricorrere, per il medesimo servizio, all'ausilio di soggetti terzi, nelle forme di legge.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente e gli interventi come riportato nell'allegato B);

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico finanziario;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

CONSIGLIERI PRESENTI: 14

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Perbellini Alessandro, Chieppe)

CONSIGLIERI VOTANTI: 12



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: 2 (Taioli, Rebonato)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: 14

CONSIGLIERI ASTENUTI: 2 (Perbellini Alessandro, Chieppe)

CONSIGLIERI VOTANTI: 12

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: 2 (Taioli, Rebonato)

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/07/2016

Pareri ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOC. SO.LO.RI. SPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Lì, 20.07.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Dott. Giuseppe Pra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole di regolarità contabile.

lì, 20.07.2016

IL DIRIGENTE

F.to

Dott. Elifani Andrea



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/07/2016

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOC.SO.LO.RI SPA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere FAVOREVOLE

Lì, 29/07/2016

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to GIUSEPPE PRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere FAVOREVOLE

Lì, 29/07/2016

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to ANDREA ELIFANI



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
F.to FILIPPI STEFANO

Il Segretario Generale
F.to PRA' GIUSEPPE

ESECUTIVITA'

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

() è diventata esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì, 28/07/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PRA' GIUSEPPE